



Comune di Novate Milanese

Settore Ambiente - Ecologia - Politiche Energetiche - Patrimonio

ORDINANZA SINDACALE N. 3 / 2026

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Novate Milanese esegue trattamenti programmati larvicidi e adulticidi sulle aree pubbliche di competenza, finalizzati al contenimento delle popolazioni di zanzare.

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*).

VISTA l'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "*Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025*".

DATO ATTO che nell'ultimo decennio, in Italia ed Europa si è assistito ad un incremento delle segnalazioni di casi importati ed autoctoni di diverse Arbovirosi, tra cui il Dengue, Chikungunya, Zika e West Nile Disease e la presenza sul territorio di vettori, in particolare zanzare del genere *Aedes*, competenti alla trasmissione di queste malattie. Pertanto si impone l'adozione di misure di lotta e di sistemi di sorveglianza sanitaria al fine di limitare l'introduzione dei virus nel nostro paese e contrastarne la diffusione;

DATO ATTO che, a livello europeo, il 2018 è stato caratterizzato dal più alto numero di segnalazioni di casi di WND e che in Lombardia i dati epidemiologici riguardanti la WND, hanno confermato 48 casi autoctoni di meningo-encefalite da West Nile Virus, Regione Lombardia ha rafforzato le misure preventive e la sorveglianza su uccelli, equidi e zanzare per la prevenzione e sorveglianza della WND.

CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi.

RITENUTO altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

ATTESA la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale.

CONSIDERATO che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di Novate Milanese è presente una popolazione significativa di questo insetto.

CONSIDERATO di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo Aprile/Ottobre 2026, e comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto.

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale.

DATO ATTO che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, volte a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare.

VISTA la nota Registro Ufficiale 55812/25 del 14/03/2025 inviata da ATS Milano Città Metropolitana in data 21/03/2025 prot. 6351 ai Sindaci dei comuni afferenti alla ATS Città Metropolitana di Milano avente per oggetto "Misure di lotta per il contenimento delle zanzare, prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori" e suoi allegati (piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi (pna) 2020-2025 – Nota Regione Lombardia prot. G1 2024.0012503 – Circolare del ministero della Salute 0008795-21/03/2024-DGPRES-DGPRES-P – Nota Regione Lombardia del 06/04/2024 prot. G1.2024.0012550).

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico, riguardanti la sorveglianza e il controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, Dengue e Malattia da Virus Zika, le azioni principali per prevenire queste malattie sono quelle volte a realizzare la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare. Pertanto è necessario attivare la lotta alle zanzare rimuovendo principalmente i focolai larvali con adeguati trattamenti larvicidi.

RITENUTO altresì che, per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre nel caso in cui si manifestino situazioni d'infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune di Novate Milanese provvederà, in accordo con ATS della Città Metropolitana di Milano, ad emettere ordinanze contingibili e urgenti che potranno ingiungere l'esecuzione d'idonei trattamenti disinfestanti anche in aree di proprietà privata.

VISTI

- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- gli articoli 1.4.9, 1.4.10, 1.4.13, 1.4.15 del Regolamento Locale d'Igiene e in particolare l'art.1.4.16 "Oneri del Proprietario";
- il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

A tutta la cittadinanza:

- di non abbandonare e/o depositare oggetti e contenitori dove possa accumularsi acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- di svuotare giornalmente o capovolgere qualsiasi contenitore d'acqua d'uso comune (bacinelle, bidoni, secchi, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori) onde evitare qualsiasi raccolta d'acqua al loro interno;
- di svuotare settimanalmente i sottovasi portafiori;
- di coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne, vasche, serbatoi);
- di svuotare e/o cambiare frequentemente l'acqua nei portafiori dei cimiteri. Nel caso d'utilizzo di fiori finti, i vasi dovranno essere riempiti con sabbia o sassi.

A tutti i condomini e ai proprietari o detentori di immobili e edifici:

- di procedere alla disinfestazione preventiva larvicida nei tombini, nelle griglie di scarico e nei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti nei giardini, cortili e aree esterne di pertinenza, programmando cicli periodici di trattamento a partire dal mese di Marzo sino alla fine di Ottobre;
- di procedere alla disinfestazione adulticida nelle aree verdi di pertinenza, in presenza di manifeste condizioni d'infestazione. Dovrà essere mirata ai luoghi di sosta delle zanzare adulte (siepi, cespugli, aree ombrose, vegetazione a basso fusto) ed eseguita con attrezzature idonee a minimizzare la deriva aerea delle soluzioni utilizzate non superando i 3/4 metri di altezza. L'etichetta dei formulati insetticidi utilizzati dovrà prevedere la specifica dell'impiego sulla vegetazione;
- di provvedere al taglio periodico dell'erba nelle aree verdi di pertinenza;
- di evitare i ristagni d'acqua occasionali e delle acque meteoriche o temporanee;
- di eseguire cicli di trattamenti adulticida contro le zanzare svernanti in ambito residenziale e nei locali confinati comuni (caldaie, solai, vani ascensore, camere d'ispezione della rete fognaria, vespai, cantine, depositi, magazzini e

spazi simili) consistenti in due interventi disinfestanti successivi, temporalmente distanziati tra loro di 15/20 gg., uno nel periodo autunnale l'altro in primavera. Dovranno essere eseguiti per gli spazi comuni avvalendosi di ditte di disinfestazione autorizzate e, per gli ambienti non comuni, attraverso il semplice uso delle comuni bombolette insetticide.

Ai proprietari, soggetti pubblici o privati, che hanno l'effettiva disponibilità di scarpate, cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse:

- di mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte, anche temporanee e occasionali, di acqua stagnante.

Alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento:

- di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- di procedere alla disinfestazione larvicida preventiva e all'eventuale disinfestazione adalticida con la manifesta presenza di zanzare.

A tutti i conduttori di orti:

- di eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi di acqua.

Ai responsabili dei cantieri fissi e mobili:

- di avere particolare cura nell'eliminare tutti i ristagni d'acqua anche temporanei e occasionali;
- di coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta i contenitori d'acqua utilizzati per l'attività di cantiere (bidoni, fusti, cisterne, vasche, serbatoi);
- di procedere alla disinfestazione larvicida preventiva e all'eventuale disinfestazione adalticida, con la manifesta presenza di zanzare, delle aree interessate dall'attività a partire dalla stagione primaverile sino al mese di ottobre.

A chi detiene, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili:

- di conservare i copertoni in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, di disporli a piramide dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso;
- di stoccare, in luoghi chiusi, gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili dopo averli svuotati da ogni contenuto d'acqua;
- di provvedere alla disinfestazione degli pneumatici privi di copertura con cadenza periodica, a partire dalla stagione primaverile e sino al mese di ottobre.

A chi conduce impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani:

- di procedere a una costante e programmata disinfestazione larvicida preventiva, l'eventuale disinfestazione adalticida con la manifesta presenza di zanzare, delle superfici interessate da dette attività, a partire dalla stagione primaverile sino al mese di ottobre;
- di coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, fusti, annaffiatoi, secchi, bacinelle ecc.);
- di avere cura nell'evitare la formazione di ristagni d'acqua meteorica e occasionale.

TUTTI GLI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE, LARVICIDA E ADALTICIDA, SONO DA INTENDERSI OBBLIGATORI.

Entro il 31/04/2026 gli Amministratori Condominiali, le Aziende agricole e zootecniche, i responsabili dei cantieri fissi e mobili, chi detiene anche temporaneamente copertoni di auto o assimilabili, chi conduce impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione-la demolizione auto-giardini botanici-vivai e i conduttori di orti urbani, dovranno produrre documentazione che dimostri le modalità di attivazione degli interventi indicati in ordinanza.

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provveda, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Locale del Comune di Novate Milanese nonché ogni altro agente od ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

DISPONE ALTRESÌ

che in presenza di casi sospetti e accertati di Chikungunya/Dengue/West Nile Disease o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili privati o pubblici quali scuole, ospedali, strutture per anziani, immobili di culto e simili, il Comune di Novate Milanese provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione di focolai larvali in aree pubbliche e private provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

AVVERTE

che la sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza alle presenti norme, prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali), determinata da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.

DISPONE

- 1) la pubblicazione della presente Ordinanza, per ogni effetto di legge, sino al 15 ottobre 2021 all'Albo Pretorio online, del Comune di Novate Milanese;
- 2) che alla presente Ordinanza sia data adeguata pubblicizzazione tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di Novate Milanese, sui Social Network, mediante invio di newsletter;
- 3) che copia del presente provvedimento sia trasmessa tramite PEC, per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza:
 - al corpo di Polizia Locale;
 - alla ATS Milano Città Metropolitana – Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria – U.O.C Igiene e Sanità Pubblica Milano Ovest;
 - alla Città metropolitana di Milano - Settore Viabilità;
 - agli amministratori condominiali, ai conduttori di orti, alle aziende agricole, giardinieri e ai vivaisti;
 - ai titolari degli impianti che gestiscono attività all'aperto, depositi edili, frantumazione inerti, cave ecc;
 - al Parco Nord Milano;
 - alle Ferrovie Nord Milano;
 - alla Società Autostrade S.p.A.;
 - alla Società Milano Serravalle;

INFORMA

che l'unità organizzativa competente è:

- l'Area Gestione del Territorio il cui Dirigente Responsabile è l'Arch. Gabriella Oldani;
- il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Gabriella Oldani, Dirigente dell'area Gestione Sviluppo del Territorio.

Ai sensi dell'art. 3 – comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, avverso al presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. della Regione Lombardia entro 60 (sessanta) giorni dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione.

Lì, 14/04/2026

IL SINDACO
PALLADINO GIAN MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)